



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
PALERMO**

**PROCURA PER I MINORENNI
PALERMO**

DATA <u>7.03.2023</u> N° PROT. <u>344/V/2023</u>	
INDICE CLASSIFICAZIONE	
Funzione: _____	
Macroattività: _____	
Attività: _____	
Fascicolo: _____	
Sottofascicolo: _____	
N° ALLEGATI	N° RIF.
RESP. IMM. DATI	
RESP. PROC. AMM.	
NOME FILE	

DATA <u>07/3/23</u> N° PROT. <u>402/23</u> ✓	
INDICE CLASSIFICAZIONE	
Funzione: <u>Inf. e comunicazione</u>	
Macroattività: _____	
Attività: <u>Comunicazione estere</u>	
Fascicolo: _____	
Sottofascicolo: <u>Depp. aut. e enoc.</u>	
N° ALLEGATI	N° RIF.
RESP. IMM. DATI	
RESP. PROC. AMM.	
NOME FILE	

OGGETTO: Indicazioni sull'accoglienza e sui rapporti con l'Autorità Giudiziaria relativamente ai minori affidati a comunità di tipo familiare.

In relazione a quanto indicato in oggetto ed al fine di rendere più efficiente e maggiormente tutelante l'opera svolta dalle comunità del distretto deputate all'accoglienza di minori allontanati dalla famiglia, si ritiene indispensabile fornire le seguenti linee guida, alle quali, nel rispetto e nei limiti delle competenze loro attribuite, i responsabili delle strutture e dei servizi sociali incaricati per gli interventi sui minori e sulle famiglie sono invitati ad attenersi:

- Qualora da parte del Tribunale per i minorenni o della Procura per i minorenni (in caso di inserimento eseguito in via d'urgenza) sia imposto il divieto di prelevamento del minore senza alcuna altra specificazione, esso va inteso in senso assoluto, per cui nessun soggetto – sia esso parente del minore ovvero dipendente o volontario che collabora con la struttura – potrà prelevare il minore se non previa apposita richiesta alla medesima A.G.;

- Il divieto deve intendersi ancor più tassativo qualora si tratti di minori in tenera età ovvero per i quali sia in corso procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità;

- Nei casi in cui al responsabile della comunità o del servizio incaricato sia stato richiesto di individuare soggetti che possano fungere da punto di riferimento affettivo o possano essere proposti come affidatari, si avrà cura di richiedere preventivamente l'autorizzazione affinché costoro intraprendano un percorso di avvicinamento al minore, ponendo particolare attenzione nell'impedire che tale percorso si sviluppi in modo



esclusivo prima che l'A.G. abbia attentamente valutato la direzione da imprimere al rapporto;

- Si dovranno fornire anche nelle relazioni immediatamente successive all'inserimento del minore nel contesto comunitario precise informazioni sul numero delle visite effettuate dai genitori e sull'atteggiamento tenuto nel corso di esse sia da costoro che dal figlio;

- Rispetto ad ogni minore dovrà immancabilmente essere trasmessa ogni notizia riguardante gli accertamenti sanitari eseguiti, corredata eventualmente dalle relative certificazioni mediche, e ciò sia per orientare nelle decisioni da assumere per il benessere del minore, che per prevenire azioni di responsabilità nei confronti delle comunità ospitanti e del Servizio Sociale responsabile del progetto;

- Qualsiasi istanza, soprattutto se finalizzata ad ottenere meri permessi relativi ai minori, dovrà essere tramessa con largo anticipo, affinché ne sia effettuata la valutazione in tempi compatibili con il rispetto del principio del contraddittorio;

- Nei casi in cui il Tribunale abbia conferito un incarico ai servizi socio sanitari del luogo di residenza e questo non coincida con quello ove ha sede la struttura, il responsabile della comunità dovrà prendere autonomamente ed in tempi rapidi contatti coi predetti servizi ed assicurarsi che siano svolte le attività di pertinenza degli stessi, accompagnarvi il minore e – qualora l'incarico riguardi il genitore ed anche questi sia collocato in comunità – sollecitare l'adulto a recarsi puntualmente ai colloqui, riferendo in merito al Tribunale.

Dell'ottemperanza alle superiori direttive si fa carico anche al responsabile del servizio sociale del Comune di residenza del minore, in quanto tenuto a monitorare e vigilare sull'attuazione e la qualità dell'accoglienza riservata al minore stesso.

Si raccomanda puntuale osservanza e si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI F.F.

Dott.ssa Flora Randazzo

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Dott.ssa Claudia Caramanna